

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92006340142	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI VALTELLINA E VALCHIAVENNA
--

TIPO ATTIVITÀ 889900 - ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA
--

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA PEDEMONTE 11
--

C.A.P. 23035	COMUNE SONDALO	PROV. SO
-----------------	-------------------	-------------


DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE PZZMRN43L24I828D	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE POZZI MARINO

DATA 11/11/2015

IL FUNZIONARIO *L'ASSISTENTE*



UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT SONDRIO
--

-----STATUTO-----

Art. 1 – L’A.V.O. -----

L’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) della Valtellina e Valchiavenna con ininterrotta attività dal 29 gennaio 1990, con sede legale in Sondalo, Via Pedemonte, n. 11- codice fiscale 92006340142, regolarmente costituita, a norma delle disposizioni del Codice Civile, con atto a rogito Notaio Giandomenico Schiantarelli di Tirano dal 29 gennaio 1990 numero 30232/10067 di repertorio, registrato a Tirano il 12 febbraio 1990 al numero 181 serie 1, conferma la sua forma giuridica di “Associazione Volontari Ospedalieri ” di Valtellina e Valchiavenna e agisce in conformità e nei limiti della legge numero 266/1991 e delle leggi statali e regionali in materia.-----

L’organizzazione denominata A.V.O. con sede legale in Sondalo . Via Pedemonte n. 11, - è iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 22/93 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1028 – foglio n. 258 – e i suoi atti hanno diritto a essere esentati da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art 8 della legge n. 266/1991 e dal 1° gennaio 1998 è diventata di diritto O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) (art. 10 del Decreto Legislativo 460/97) -----

L’Associazione “A.V.O.” ha struttura e contenuti democratici, ha durata illimitata, ha la propria sede in Sondalo , Via Pedemonte, 11 - l’eventuale trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria - è associata all’A.V.O. regionale Lombardia e alla Federavo con sede in Milano condividendone i principi ispiratori. -----

Art. 2 – Finalità – Disposizioni Generali -----

L'A.V.O:-----

- a) con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà e, in obbedienza al Vangelo, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito; -----
- b) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale; --
- c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale; --
- d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzativo, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e NON si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;-----
- e) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, d'informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente; -----
- f) s'impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato. -----

Art. 3: Associati -----

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-

assistenziali. A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, una formazione che lo metta in grado di realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione. -----

I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata e organizzata. I soci hanno tutti pari diritti e doveri. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. --

-

Art. 4: Finanziamento -----

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;-----
- contributi di privati; -----
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche; -----
- contributi di organismi internazionali; -----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; -----
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.-----

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Esecutivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente. -----

Art. 5: Contabilità -----

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. -----

L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario. -----

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Esecutivo rispettivamente entro il 31 dicembre e il 31 gennaio e approvati dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.

Art. 6: Gli organi dell'associazione -----

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci; -----
- Consiglio esecutivo; -----
- Presidente; -----
- Collegio dei Revisori dei conti; -----
- Collegio dei Probiviri. -----

Art. 7: Assemblea -----

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione. Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere

portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Esecutivo; -----
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri; -----
- eleggere i componenti del collegio dei Revisori; -----
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Esecutivo; -----
- approvare il bilancio preventivo; -----
- approvare il bilancio consuntivo; -----
- approvare le richieste di modifica statutaria o di scioglimento di cui all'art. 17; -----
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti. -----

Art. 8: Consiglio Esecutivo -----

E' composto da 5 a 9 membri ed eleggere, nel suo seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione e 1 vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. -----

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; -----
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; -----
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti; -----
- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore anche eventualmente all'infuori dei suoi componenti.-----
- Accogliere e rigettare le domande degli aspiranti aderenti.----
- in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.-----

Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del presidente, di norma una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Art. 9: Il Presidente -----

Il Presidente del Consiglio Esecutivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 7 e 8. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dal Consiglio Esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. -----

Art. 10: Collegio dei Revisori -----

E' composto da tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del C.C. I Revisori possono essere anche esterni all'Associazione. -----

Art. 11: Collegio dei Probiviri -----

E' composto da tre membri ed elegge fra essi il Presidente. E' investito, su proposta del Consiglio Esecutivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del socio, quali siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art. 16. Giudica ex bono at aequo senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è inappellabile.

Art. 12: Segretario e Tesoriere -----

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri degli aderenti;

- provvede al disbrigo della corrispondenza; -----
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo; -----
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria.

Il Tesoriere: -----

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo; ---
- cura la tenuta dei registri della contabilità e la conservazione della documentazione relativa; -----
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. -----

Art. 13: Norme riguardanti gli Incarichi sociali -----

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovati. Il Presidente può essere rieletto una sola volta e i Consiglieri due volte consecutivamente. -----

Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai volontari. Qualora venga a mancare un componente del consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'Organo Collegiale cui appartiene e il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. -----

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa. -----

Art. 14: Copertura Assicurativa -----

L'Associazione curerà per i propri soci che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla

normativa vigente. Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato. -----

Art. 15: Quota Sociale -----

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. -----

Art. 16: Perdita delle qualità di socio -----

Perdono la qualità di socio:-----

- coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi; -----
- i dimissionari; -----
- coloro che, senza giustificato motivo non esplicano, per almeno un anno, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;-----
- coloro che, in base a determinazione del Consiglio Esecutivo, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi motivi risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizievoli intralci alla regolare attività dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. In attesa delle decisioni, il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere il socio da qualsiasi attività associativa. -----

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa -----

Art. 17: Scioglimento e messa in liquidazione -----

Viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.-----

Art. 18: Modifiche allo Statuto -----

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo dei soci. -----

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e metà più uno in seconda convocazione (deleghe comprese) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Le modifiche sono consentite ai termini di legge.-----

Art. 19: Approvazione da parte dell'Assemblea -----

L'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del presente Statuto è condizione indispensabile per poter utilizzare il logo AVO.-----

Il Presidente

Marius Pozzani



Data 06.11.2015

AVO n. 11 NOV. 2015
Atto n. 1075 serie 3
ESENTE



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI
Servizio politiche sociali

DETERMINAZIONE N. 7 del 08/01/2016

**OGGETTO: SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO.
"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI SONDALO" - VARIAZIONE DENOMINAZIONE**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la d.g.r. 6 aprile 2001, n. VII/4142 "Attuazione l.r. 1/2000 art. 4, comma 46, trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale";
- la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- l'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- la d.g.r. 25 febbraio 2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità";
- la d.g.r. 26 ottobre 2012, n. IX/4331 "Determinazioni in ordine alla semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei registri delle associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare, centri aiuto alla vita e organizzazioni del volontariato di protezione civile";
- la d.d.g. 7 gennaio 2013, n. 17 "Determinazioni in ordine alle modalità operative di attuazione della d.g.r. IX/4331 del 26 ottobre 2012;

PREMESSO che:

- con provvedimento regionale n. 53434 del 23 febbraio 1994 l'organizzazione di volontariato "AVO – Associazione Volontari Ospedalieri Sondalo" con sede nel comune di Sondalo è stata iscritta nella Sezione Provinciale del Registro regionale del volontariato (l.r. 1/2008) al numero 1028;
- l'associazione, a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci in data 11 novembre 2015, ha modificato la denominazione sociale in "Associazione Volontari Ospedalieri di Valtellina e Valchiavenna";

CONSIDERATO che in data 13 dicembre 2015 l'organizzazione di volontariato "AVO – Associazione Volontari Ospedalieri Sondalo" ha trasmesso richiesta di variazione della denominazione in "Associazione Volontari Ospedalieri di Valtellina e Valchiavenna" tramite il sistema informativo regionale;

RITENUTO necessario procedere all'aggiornamento del registro del volontariato con la suddetta variazione e alla validazione della richiesta nel sistema informativo regionale;

DETERMINA

1. di prendere atto della variazione della denominazione sociale da "Associazione Volontari Ospedalieri Sondalo" ad "Associazione Volontari Ospedalieri di Valtellina e Valchiavenna" dell'associazione, avente sede nel comune di Sondalo (SO), iscritta al numero 1028 della Sezione provinciale di Sondrio del Registro generale regionale del volontariato e di procedere al relativo aggiornamento e alla validazione della richiesta nel sistema informativo regionale;
2. di confermare l'iscrizione nella Sezione provinciale del Registro generale regionale del volontariato al numero 1028 dell' "Associazione Volontari Ospedalieri di Valtellina e Valchiavenna";
3. di comunicare il presente provvedimento all'associazione stessa e al Comune di Sondalo.